



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

## CORTE FEDERALE D'APPELLO II SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 18 APRILE 2019

### 1. Ricorso AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL **RESPINTO** avverso la sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Bini Carlo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione al Com. Uff. 59 del 30.8.2018 e Com. uff. 62/CFA del 7.1.2019;
- penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 350.500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S e propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S., in relazione al Com. Uff. 59 del 30.8.2018 e Com. Uff. 62/CFA del 7.1.2019;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 7890/674 pf 18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

**2. Ricorso SIRACUSA CALCIO SRL**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Com. Uff. 113/A del 3.2.2017 punto 1) lett. i), Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – Sistema Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Lega Pro S.S. 2017/18 seguito deferimento del Procuratore Federale nota 6889/193 pf 18-19 GC/GP/ma dell'11.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione impugnata.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**3. Ricorso Sig. ANELUCCI CLAUDIO (all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis comma 5 C.G.S. svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale)**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 18 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 5159/1219 pf 17-18 GP/AA/mg del 26.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN dell'11.2.2019)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12.